

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Reggio Calabria, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Premesse

Come noto, le indagini condotte, ormai da anni, dalla magistratura hanno consentito di accertare la presenza di organizzazioni malavitose sul territorio comunale, che risulta ripartito in "locali", al cui interno operano unitariamente famiglie criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, all'estorsione ed al controllo delle attività economiche e degli appalti insistenti nella provincia reggina. L'elevata potenzialità criminogena della 'ndrangheta è anche ascrivibile alla capacità di tessere rapporti con il mondo imprenditoriale e delle istituzioni, con l'intento di influenzare e condizionare il regolare svolgimento delle relazioni sociali ed economiche per renderle asservite agli interessi delle cosche, anche mediante l'inserimento nel tessuto economico legale di imprese all'apparenza lecite. Del resto, è noto che la 'ndrangheta abbia una forte propensione a "fare impresa" ovvero a gestire, in forme imprenditoriali moderne, iniziative ad alto rendimento economico attraverso l'inserimento negli ambienti della finanza e della politica grazie ad una fitta rete di rapporti e di cointeressenze. La capacità penetrativa e di condizionamento della 'ndrangheta nei confronti delle amministrazioni locali è, peraltro, dimostrata dal fatto che la Calabria è una tra le regioni nelle quali si è registrato il maggior numero di provvedimenti di scioglimento dei Comuni per infiltrazioni di tipo mafioso. Le recenti attività giudiziarie hanno, inoltre, fatto emergere una nuova caratteristica organizzativa della mafia calabrese connessa all'assoluta centralità decisionale della c.d. "provincia" di Reggio Calabria, organismo piramidale chiamato a governare gli assetti dell'intera compagine criminale ed al quale competono tutte le scelte strategiche dell'organizzazione.

In tale contesto ambientale opera l'Amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni svoltesi nel maggio 2011, che si è trovata a svolgere il proprio mandato elettivo in un situazione di difficoltà economica, la cui particolare gravità è stata rilevata sia dai Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Calabria che ha, in particolare, evidenziato la presenza di criticità ed irregolarità contabili, sintomatiche di una situazione di squilibrio strutturale dell'Ente locale, potenzialmente in grado di determinarne il dissesto economico-finanziario.

Tale situazione è stata, tra l'altro, oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica che ha avviato un procedimento penale a seguito del decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010. Nell'aprile 2011, la Procura ha altresì nominato un collegio di consulenti tecnici che hanno riscontrato disfunzioni nell'organizzazione interna, spese prive di copertura finanziaria, occultamento del disavanzo di bilancio, giacenze di cassa utilizzate per pagare spese differenti rispetto a quelle previste, irregolarità nel conferimento di incarichi a funzionari interni e a professionisti esterni e, soprattutto, la forte esposizione debitoria con presenza di debiti fuori bilancio ed entrate sovrastimate.

Le circostanze all'origine dell'accesso

Il prefetto di Reggio Calabria, a seguito dell'adozione della misura cautelare restrittiva della libertà personale, disposta dall'autorità giudiziaria nei confronti di un consigliere comunale del comune di Reggio Calabria, nonché in relazione alle risultanze di diverse operazioni di polizia giudiziaria che hanno coinvolto direttamente o indirettamente altri amministratori dell'ente, ha disposto, con proprio decreto n. 178/2012 del 20 gennaio 2012 - i cui termini sono stati successivamente prorogati - l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa.

Al termine dell'attività ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto, sentito in data 24 luglio 2012 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è pronunciato all'unanimità, ha redatto l'allegata relazione del 26 luglio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La contiguità tra gli organi di governo e la struttura amministrativa del comune di Reggio Calabria e la criminalità organizzata.

La contiguità tra gli attuali organi del comune di Reggio Calabria e la criminalità organizzata (contiguità che si pone, come si avrà modo di evidenziare più oltre, in una linea di continuità con quella di alcuni esponenti della precedente amministrazione) è desumibile da una serie di circostanze particolarmente significative emerse a seguito dell'attività di indagine svolta dalla commissione di accesso, compendiata in una relazione, corredata peraltro da numerosi e significativi allegati, la cui ampiezza ha richiesto un'attenta ed approfondita disamina.

In primo luogo, viene in rilievo il già menzionato arresto di un amministratore, accusato di appartenere ad associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile ad una delle locali cosche con il precipuo compito, evidenziato dalla magistratura, di porsi, all'interno dell'amministrazione comunale, come referente per la soluzione di problemi e il soddisfacimento di bisogni collettivi, utilizzati poi strumentalmente dalla 'ndrangheta per accrescere il proprio consenso sul territorio.



A ciò si aggiunga che, nel corso di un processo contro membri di una delle cosche del reggino, è emersa la grave circostanza che un consigliere di maggioranza - attualmente presidente del consiglio comunale, e già assessore nella precedente consiliatura - ha partecipato alle esequie funebri di un noto esponente della 'ndrangheta in occasione delle quali il questore *pro tempore* aveva emanato un'apposita ordinanza con cui vietava il trasporto della salma in forma pubblica e solenne. In ordine al predetto soggetto, due pentiti hanno dichiarato, nel corso di udienze dibattimentali svoltesi di recente, che la cosca di appartenenza, il cui boss era il succitato defunto, ha appoggiato elettoralmente il suddetto amministratore già a partire dalle consultazioni amministrative del 2007, del resto, risulta che la moglie del predetto amministratore, fra l'altro nipote di un affiliato alla 'ndrangheta, abbia prestato attività lavorativa per la figlia di un boss appartenente alla medesima cosca 'ndranghetista, rimasto ucciso in un agguato mafioso.

Sono stati inoltre documentati, nel corso di indagini relative ad un procedimento penale, i diretti rapporti di frequentazione tra un consigliere comunale in carica e un soggetto vicino alla locale cosca collegato con un dipendente comunale finalizzati a promuovere, da parte dell'ente che gestisce l'edilizia popolare, indebiti interventi in favore degli occupanti di alloggi popolari.

Inoltre, nei confronti di alcuni amministratori trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere plausibile l'ipotesi di una loro soggezione alla criminalità organizzata, anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non si è risolto nell'avvio dell'azione penale o nell'adozione di misure individuali di prevenzione.

E', altresì, estremamente significativo che negli anni fra il 2007 e il 2010 lo studio commerciale, riconducibile all'attuale sindaco, abbia effettuato attività di consulenza fiscale - tributaria a favore della società mista alla quale il Comune, in forza di un contratto di servizio stipulato il 28 febbraio 2005, aveva affidato la manutenzione e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente. Tale società, di cui il Comune detiene il 51% del capitale sociale, è risultata, come si vedrà meglio in seguito, fortemente condizionata dalla criminalità organizzata, tant'è che la stessa è stata sciolta e posta in liquidazione a seguito dell'emissione il 28 giugno 2012 da parte della locale Prefettura di un'interdittiva antimafia nei confronti del socio privato della municipalizzata (misura di prevenzione in ordine alla quale il T.A.R. di Reggio Calabria ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza del 13 settembre 2012, n. 135, evidenziando "*l'ampiezza e gravità del quadro risultante dagli accertamenti riferiti nella relazione della Prefettura del 3 settembre 2012*"). A tal ultimo riguardo, è emblematico che l'amministrazione comunale abbia atteso l'emissione della cennata interdittiva per procedere allo scioglimento della società mista nonostante che già nel corso del 2011 alcune indagini giudiziarie, nel cui ambito è stato tra l'altro tratto in arresto l'ex direttore operativo della società mista in parola - recentemente condannato in primo grado alla pena di 16 anni di reclusione - avevano fatto emergere fortissimi segnali di infiltrazione.

A ciò si aggiunga che l'attuale primo cittadino di Reggio Calabria è stato, fino al 2002, sindaco effettivo di una società il cui socio, quasi totalitario, risulta altresì contitolare di un'ulteriore società che detiene una significativa partecipazione azionaria nella società attinta dal provvedimento interdittivo sopra menzionato. Peraltro, il succitato socio ha altresì una partecipazione in un'ulteriore società che annovera, fra gli altri soci: il padre di un assessore dell'attuale giunta, di cui si parlerà più diffusamente in seguito, dimessosi a cagione dell'arresto della madre della compagna con la grave accusa di favoreggiamento della latitanza di un noto esponente mafioso; il padre del presidente del consiglio di amministrazione della società municipalizzata, più sopra menzionata; un soggetto, il cui fratello ricopre l'incarico di più stretto ed autorevole collaboratore dell'attuale sindaco di Reggio Calabria ed il cui coniuge risulta avere svolto attività professionale per conto di altra società municipalizzata che gestisce il settore della raccolta dei rifiuti e che annovera fra i propri fornitori diverse imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss mafioso nonché numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati.

Sono, inoltre, indicativi di un substrato di cointeressenze tra amministratori e criminalità, foriero di possibili interferenze o condizionamenti della volontà dell'ente, i vincoli parentali di tre consiglieri con persone contigue alle cosche o gravate da vicende penali per associazione di tipo mafioso, nonché le frequentazioni di un altro consigliere con un affiliato alla criminalità organizzata reggina.

Detta condizione ricorre, inoltre, in relazione alla circostanza che un cospicuo numero di dipendenti comunali, di cui alcuni impiegati in uffici di diretta collaborazione dell'attuale sindaco, sia legato da vincoli parentali o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata, ovvero sia gravato da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa. Per quanto attiene poi all'assetto organizzativo del comune, è da rilevare che l'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevedeva che fosse il sindaco, su proposta del competente assessore, ad attribuire gli incarichi di responsabile di unità organizzativa di II e III livello ai dipendenti comunali, in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in consonanza al principio generale di separazione fra politica e amministrazione, riserva tali compiti ai dirigenti. Orbene, nonostante che il Ministero dell'interno avesse espresso l'avviso che il disposto del citato art. 17 non fosse conforme alla disciplina normativa e contrattuale vigente, la precedente amministrazione comunale non si attivò per apportare le conseguenti modifiche alla previsione regolamentare mentre l'attuale giunta, solo a distanza di tempo, ha deliberato una modifica di tale parte del regolamento; è, tuttavia, significativo che l'attuale formulazione della norma regolamentare mantenga, comunque, a carico del personale dirigente, un obbligo di consultazione preventiva, sebbene non vincolante, del potere politico che comporta, di fatto, un'interferenza nelle competenze della struttura amministrativa che si pone in contrasto con la legislazione di settore.



La conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa

Il protrarsi del rapporto di "contatto tra Amministrazione e criminalità organizzata", per usare le parole della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 18 giugno 2012, n. 5606), ha determinato un'oggettiva compromissione della funzionalità dell'ente: gran parte dell'azione amministrativa è, infatti, caratterizzata da una evidente *mala gestio* ovvero inerzia che ha creato le condizioni per una permeabilità, da parte del crimine organizzato, di settori di attività, da considerarsi cruciali ai fini dell'affermazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della cosa pubblica.

In particolare, per quanto attiene il settore dei lavori pubblici, non risulta che l'ente abbia adottato particolari iniziative volte a prevenire possibili influenze della 'ndrangheta, quali, in special modo, la sottoscrizione di strumenti pattizi finalizzati a potenziare la tutela dell'amministrazione; in tale senso, è alquanto sintomatica la circostanza che il comune di Reggio Calabria non abbia rinnovato la convenzione con la Stazione unica appaltante provinciale, scaduta nel settembre 2010; il ricorso a tale strumento convenzionale avrebbe consentito, infatti, di fruire dei controlli antimafia anche nelle ipotesi dei contratti sotto soglia e nelle fattispecie dei sub appalti e lavori per importi frazionati e sarebbe stata effettiva dimostrazione della volontà dell'ente di contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata (cfr., in tale senso, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 1 giugno 2010, n. 3462).

Del resto, è ormai acquisizione consolidata che i principali strumenti di prevenzione antimafia nel settore delle opere pubbliche sono proprio quelli di natura pattizia. E' quindi emblematico che, in una realtà contraddistinta dalla pervasività della criminalità organizzata nello specifico settore, l'ente non abbia fatto ricorso a tale diffusa ed efficace misura antimafia. In tal senso è significativo che, attualmente, su 97 comuni della provincia, solo 15 non hanno aderito alla stazione unica appaltante per lo svolgimento di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Concorre a delineare un quadro di cointeressenze la circostanza, tipica nelle amministrazioni ove si rinvencono forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente, che i lavori relativi ad opere pubbliche del biennio 2011-2012 siano stati affidati, in gran parte a trattativa privata e a cottimo fiduciario, ad un ristretto numero di ditte. Nella specie, in oltre la metà dei casi, le predette ditte presentano collegamenti diretti o indiretti con le locali organizzazioni criminali.

Anche un rilevante numero di affidamenti diretti sono stati effettuati in favore di aziende con controindicazioni di tipo mafioso.

Il condizionamento dell'ente risulta evidente in occasione della scelta dell'impresa cui affidare l'esecuzione degli interventi straordinari in alloggi del patrimonio edilizio di un rione comunale. In base a una determina del responsabile del settore progettazione ed esecuzione LL.PP. del febbraio 2011, è stata selezionata, a trattativa privata, una ditta individuale, preferita ad altra pur in assenza di verbali di gara dai quali fosse possibile desumere la corretta esecuzione del sorteggio, necessario in quanto erano state presentate offerte identiche. Il relativo contratto è stato stipulato nel luglio 2011. Rileva che il titolare dell'impresa ha stretti vincoli di parentela con un soggetto vicino ad una delle locali cosche. Si tratta del medesimo personaggio coinvolto insieme al consigliere comunale attualmente in carica nella vicenda relativa agli interventi in favore degli occupanti di alloggi di edilizia popolare. Sono stati riscontrati anche legami parentali del titolare della ditta con altro soggetto affiliato ad un clan operante nella zona della locride.

Un altro esempio tipico del modo di operare del comune riguarda quattro interventi commissionati ad un'azienda attiva nel settore della fabbricazione di strutture metalliche; le relative determine dirigenziali del comune interessano un arco temporale che va dal 2010 al dicembre 2011, nel corso del quale le due ultime amministrazioni si sono avvicendate. Una delle cariche all'interno della ditta è affidata ad una persona che, dal novembre 2009, riveste la qualifica dirigenziale all'interno di una delle principali società municipalizzate del comune, recentemente coinvolta in vicende giudiziarie, ed è stretto parente di un soggetto controindicato.

Del pari significativo è l'affidamento, con determina del settore programmazione LL.PP. del 13 ottobre 2011, degli interventi per la realizzazione di una passerella di attraversamento di un corso d'acqua ad una ditta - il cui socio-amministratore è parente di un affiliato alla locale cosca - nei confronti della quale la prefettura di Reggio Calabria aveva emesso, in data 13 marzo 2010, una informativa antimafia a carattere interdittivo, trasmettendola alla locale Stazione unica appaltante provinciale; tale circostanza attribuisce ulteriore rilievo al mancato rinnovo della convenzione relativa alla stazione unica appaltante.

Inoltre, si evidenzia che in numerose procedure di aggiudicazione risulta presente, in qualità di componente dei collegi di gara, un funzionario del settore appalti e contratti del comune che vanta legami parentali con esponenti malavitosi o con soggetti ad essi contigui. In particolare, un suo stretto congiunto è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, in concorso con dipendenti del comune di Reggio Calabria, che attiene all'indebito rilascio di provvedimenti concessori per speculare nel campo immobiliare.

Alcune recenti operazioni di polizia hanno, peraltro, evidenziato il particolare interesse manifestato dalle organizzazioni criminali al mondo delle associazioni costituite senza scopo di lucro. Tale interesse trova conferma nella presenza di soggetti vicini ad ambienti criminali in alcune associazioni *no profit* che hanno ottenuto dal comune l'affidamento di servizi nel settore delle politiche sociali.

Uno degli affidamenti riguarda la gestione di un parco assegnata ad una ATI, di cui fa parte un consorzio costituito da cooperative al cui interno sono presenti soggetti gravati da precedenti, anche per reati associativi di stampo mafioso, nonché cooperative che nel tempo avevano presentato elementi pregiudizievole ai fini antimafia.

Un altro esempio di collusioni con associazioni infiltrate riguarda alcuni servizi affidati, con determine del settore politiche sociali in data 26 aprile 2011, 13 ottobre 2011 e 13 febbraio 2012, tutti ad uno stesso consorzio



che si occupa di assistenza in materia socio-sanitaria. Detto consorzio ha rapporti con il comune fin dal 2006 ed al suo interno è presente un soggetto che ha stretti vincoli parentali con un affiliato ad una delle locali cosche.

Anche la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata costituisce un esempio della scarsa operosità dell'amministrazione comunale, in un settore dove la solerzia negli adempimenti è imposta dalla necessità di restituire i predetti beni alla fruizione della collettività. È, al proposito, emblematico il caso di un fabbricato confiscato ad un noto boss locale nel 2004 e consegnato al comune nel novembre 2007, in vista della sua destinazione ad usi sociali. La vicenda evidenzia una situazione del tutto peculiare, ampiamente documentata, che, pur originata dalla precedente amministrazione, si è sviluppata anche dopo l'insediamento dell'attuale. Sebbene nel novembre 2010 il comune di Reggio Calabria avesse segnalato che presso i locali erano in corso lavori di ristrutturazione, a seguito di accertamenti della polizia municipale emergeva che il bene era occupato da stretti congiunti del boss locale, destinatario della misura, e l'immobile non era interessato da alcun intervento. Nel mese di maggio 2012, il comune informava l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che l'immobile risultava ormai libero da persone e cose. La circostanza non è risultata veritiera in quanto il comune aveva segnalato locali diversi rispetto a quelli confiscati che erano, invece, ancora occupati dai familiari dell'esponente criminale.

L'atteggiamento, più o meno consapevole, del comune nella vicenda è sintomatico dell'acquiescenza dell'ente ad interessi di natura criminale ove si consideri che l'Agenzia, già il 15 novembre 2011, con nota indirizzata all'amministrazione, aveva inequivocabilmente individuato i locali confiscati attraverso l'indicazione dei dati catastali. La compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria, nel maggio 2012, ha accertato che l'immobile in questione era ancora occupato dai familiari del boss.

Lo sviamento dell'attività del comune in favore degli ambienti criminali e l'incapacità dell'ente di gestire le ordinarie questioni amministrative emergono, in modo altrettanto emblematico, nella vicenda del trasferimento arbitrario da parte dei negozianti all'ingrosso nella nuova sede del mercato non ancora completata. Nel novembre 2011, infatti, i titolari delle aree mercatali si sono trasferiti autonomamente nella nuova struttura, senza che una tale disposizione fosse stata impartita dal comune in quanto quest'ultima necessitava ancora di interventi di completamento. Detti lavori, solo molti mesi dopo il trasferimento, sono stati assegnati, con procedure negoziali semplificate, essendo stati giudicati di estrema urgenza. Va rilevato che dette procedure sono state espletate nel mese di maggio 2012, allorché la commissione d'accesso aveva già iniziato ad operare. Il ritardo sull'intervento da parte del comune, in un settore fra l'altro particolarmente delicato e per cui la disciplina di settore prevede delle specifiche attenzioni per quanto riguarda le misure di contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, è sintomatico di un assoggettamento dell'ente agli interessi criminali. Infatti, è stato appurato che alcuni degli operatori economici titolari dei contratti di concessione dei magazzini della vecchia area, poi trasferiti nella nuova, sono contigui ai sodalizi criminali reggini.


È significativo anche il fatto che la precedente giunta avesse adottato, nel marzo 2010, una delibera, approvata dal consiglio comunale, per l'esenzione dal pagamento dei canoni di affitto dei magazzini a causa dell'insufficienza degli spazi mercatali, nonché delle carenze strutturali e sanitarie della vecchia area. Per l'anno 2011, la precedente giunta, adducendo le stesse motivazioni, ha proposto una proroga dell'esenzione, sottoponendola all'approvazione del consiglio comunale, per il periodo necessario a consentire il trasferimento del mercato nella nuova sede e, comunque, per l'arco temporale massimo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011. A seguito del mancato pronunciamento del consiglio sulla questione, il dirigente responsabile del settore, nel febbraio 2012, ha formalmente manifestato l'intendimento di recuperare le somme dovute per il 2011, ricevendo in risposta l'invito a predisporre gli atti necessari da sottoporre all'organo politico, rinnovando così la prassi più volte riscontrata dalla commissione di accesso secondo cui all'organo politico viene ad essere riservata una competenza sull'attività amministrativa di natura gestionale.

Inoltre, nonostante i problemi ed i puntuali richiami resi nel tempo all'ente dalla Corte dei Conti, sono state riscontrate gravi e permanenti carenze nella capacità di riscossione. Il prefetto di Reggio Calabria ha segnalato in proposito la situazione di inerzia derivante dalla mancata attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato con l'Agenzia delle entrate, confermato nell'agosto 2011, in base al quale il comune si era impegnato a trasmettere all'organo accertatore situazioni di possibile evasione fiscale.

Anche con riferimento alla gestione degli alloggi di edilizia economica popolare, è emerso un comportamento inattivo dell'amministrazione che avrebbe, invece, dovuto svolgere sia un controllo periodico sulla permanenza dei requisiti soggettivi degli occupanti degli alloggi popolari, che adeguati accertamenti circa le persone che effettivamente vi dimoravano; la commissione d'accesso ha, in proposito, appurato che molti intestatari risultano deceduti, emigrati o irreperibili ed un gran numero di occupanti sono gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa.

Del pari significativa è la mancata costituzione dell'Avvocatura civica, nonostante una delibera del 2003 ne prevedesse l'istituzione; seppur all'interno dell'apparato burocratico vi sia un congruo numero di avvocati, l'ente ha provveduto, anche di recente, ad affidare gli incarichi di rappresentanza legale a professionisti esterni.

Il prefetto di Reggio Calabria, nella sua relazione, pone, inoltre, in evidenza la circostanza che numerosi incarichi professionali, anche per cause di importo considerevole, siano stati affidati alla compagnia convivente di un assessore dell'attuale consiliatura (del quale si è fatto cenno già in precedenza), iscritta all'Albo professionale solo dall'ottobre 2008. Il predetto professionista è, peraltro, sorella di una persona coniugata con altra gravata da vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso e figlia, come già accennato, di un soggetto nei confronti del quale è stata adottata, il 12 marzo 2012, una misura restrittiva della libertà personale, tuttora in corso, con l'accusa di aver favorito la latitanza di un pericoloso esponente malavitoso. A tal proposito, si evidenzia che, a seguito del predetto provvedimento cautelare, il cennato assessore - che, da evidenze giudiziarie, è risultato essere



perfettamente a conoscenza del contesto familiare di provenienza della compagna - ha rassegnato le dimissioni in data 22 marzo 2012.

A ciò si aggiunga, che un rilevante numero di incarichi professionali risulta essere stato affidato anche dall'attuale amministrazione ad un soggetto che, nominato da quella precedente quale membro del consiglio di amministrazione della società partecipata recentemente sciolta e posta in liquidazione a seguito dell'adozione di una interdittiva antimafia, ne ha ricoperto la carica di presidente; il predetto soggetto risulta, inoltre, figlio del rappresentante legale di una società sottoposta alla misura di prevenzione del sequestro antimafia in quanto riconducibile ad una nota cosca criminale. Appare, inoltre, particolarmente significativa la circostanza che il medesimo componente del citato consiglio di amministrazione abbia assunto - insieme ad altro professionista, a sua volta destinatario di numerosissimi incarichi professionali da parte sia della precedente che dall'attuale amministrazione comunale - la difesa dei proprietari della società attraverso la quale la 'ndrangheta si era infiltrata nel socio privato della società municipalizzata (figli del più volte citato dirigente della stessa).

Solo nel mese di aprile 2012, l'amministrazione comunale ha regolamentato il funzionamento dell'Avvocatura civica, anche se il sindaco, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti organizzativi del settore resta legittimato alla nomina di professionisti, come da statuto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emerge che, anche laddove il comportamento dell'amministrazione non si sia concretizzato in un volontario concorso nei fatti che hanno favorito ambienti controindicati, l'attività amministrativa è risultata, comunque, deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta ad assecondare interessi propri della criminalità organizzata.

Un'amministrazione consapevole dei rischi cui è esposta, in un territorio storicamente a forte presenza delinquenziale, con evidenti riflessi sull'azione amministrativa e sui rapporti socio-economici, non può non attuare ogni misura idonea sia a prevenire che a rimuovere fattori a rischio di infiltrazione mafiosa.

Le società partecipate

In siffatto contesto generale, si collocano i rapporti tra il comune e le società partecipate, nei cui confronti l'ente ha contravvenuto agli obblighi di controllo e vigilanza necessari ad assicurare una conduzione amministrativa funzionale agli interessi della collettività.

L'inerzia dell'amministrazione è confermata dagli scarsi risultati ottenuti dalla società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, da quella incaricata della riscossione dei tributi e dalla società che effettua sui beni comunali gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, di igiene e pulizia ed altre attività ausiliarie, in una logica di *global service*.

Quest'ultima società, di cui come già detto il comune detiene il 51% del capitale sociale, è connotata dal coinvolgimento in vicende giudiziarie, alle quali anche la stampa ha dato ampio risalto, sfociate, come visto, in una sentenza di condanna in primo grado a carico di un soggetto interno alla società stessa per l'attività di supporto logistico alle azioni criminali di una delle cosche attive in città.

Il socio privato della municipalizzata, che detiene la restante parte del capitale sociale, è stato interessato nel tempo da rivisitazioni societarie, con la cessione di quote di capitale sociale anche ad imprese i cui soci sono stati in qualche caso ritenuti contigui ad ambienti malavitosi. Un'importante operazione di polizia giudiziaria, conclusa il 18 novembre 2011, ha ricostruito l'infiltrazione della criminalità organizzata negli assetti proprietari della partecipata, attraverso una consociata del socio privato, i cui proprietari, per conto del clan attivo sul territorio comunale, sono stretti congiunti del predetto soggetto, interno alla municipalizzata, già arrestato il 5 aprile 2011.

Dall'esame dell'ordinanza di custodia cautelare emerge chiaramente la capacità di un capomafia di incidere sulle scelte e sugli indirizzi commerciali della municipalizzata, attraverso un amministratore locale eletto nel 2002 e nel 2007, arrestato il 31 luglio 2012 con l'accusa di concorso in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e corruzione elettorale, aggravati dall'aver favorito un sodalizio mafioso. Peraltro, a seguito di accertamenti investigativi, un considerevole numero di dipendenti della stessa municipalizzata, è risultato contiguo ad organizzazioni 'ndranghetiste.

E' un elemento fattuale la circostanza che la società mista sia stata sciolta - come sopra si è fatto cenno - solo a seguito dell'emissione da parte della prefettura di Reggio Calabria, in data 28 giugno 2012, di una interdittiva antimafia nei confronti del predetto socio privato, essendo stati riscontrati elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità nella società, concretizzatisi in collegamenti personali, economici e familiari tra alcuni componenti della compagine sociale ed esponenti malavitosi. Va sottolineato che l'articolo 3 dello statuto prevedeva lo scioglimento dell'azienda partecipata se a carico del socio privato fossero emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'interesse pervasivo della mafia nel settore sociale ed economico non poteva non essere conosciuto dall'attuale amministrazione - in virtù anche del suaccennato ruolo di consulenza tributaria svolta negli anni passati da una società commercialista riconducibile all'attuale sindaco - che avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione soprattutto agli assetti societari delle partecipate.

Peraltro, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su di un provvedimento di scioglimento di un comune per infiltrazione mafiosa, ha, di recente, affermato che la circostanza che l'amministrazione locale avesse provveduto a sciogliere ed a porre in liquidazione una società mista a seguito dell'emissione nei confronti della stessa di una informativa interdittiva, non fosse idonea ad escludere la persistenza del condizionamento mafioso anche in considerazione del fatto che l'atto di autotutela era stato adottato quando ormai la situazione di compromissione della legalità era emersa pubblicamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 15 marzo 2010, n. 1409).

Rileva anche la circostanza che tra i fornitori di altra società partecipata, che opera nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, vi sono imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss



mafioso e che anche in questa società vi sono numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati

In tale contesto ed in considerazione dello spessore criminale dell'organizzazione 'ndranghetista, alla ricerca di spazi sempre più ampi entro i quali sviluppare le proprie attività delinquenziali, assume un rilievo determinante la circostanza che alcune delle partecipate non abbiano rispettato, contrariamente a quanto affermato dall'attuale sindaco ai componenti della commissione di accesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui finalità è proprio quella di prevenire forme di infiltrazione criminale nell'economia legale e che costituisce un preciso obbligo di legge

Conclusioni

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto che forma parte integrante della presente proposta hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Reggio Calabria che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettività.

Al proposito, va segnalato che la consolidata giurisprudenza amministrativa, nel sottolineare la natura preventiva, e non sanzionatoria, della determinazione di scioglimento, avente peraltro carattere straordinario, ha evidenziato, anche successivamente alla novella dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che la misura dissolutiva ha "quale presupposto... solo la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 18 giugno 2012, n. 5606).

Giova, peraltro, evidenziare come la compagine amministrativa, eletta all'esito delle consultazioni del maggio 2011, si sia posta su di una linea di continuità rispetto all'amministrazione che ha precedentemente governato la città.

Ed invero, l'avvicendamento tra le amministrazioni che hanno assicurato il governo di Reggio Calabria non ha impresso un'inversione di tendenza nella conduzione del comune, che anzi si contraddistingue per una concreta continuità di azione, in tal senso, è particolarmente significativo che su nove assessori ben quattro erano componenti delle precedenti giunte; inoltre, due degli attuali consiglieri facevano parte della compagine che ha amministrato l'ente dal 2007; appare, inoltre, degna di nota la circostanza che all'interno dell'attuale compagine, siano presenti diversi amministratori (ben sei su nove) già eletti nelle consultazioni del 2002 ovvero del 2007; significativo, infine, risulta il fatto che il sopra citato consigliere comunale, destinatario della misura restrittiva della libertà personale eseguita il 21 dicembre 2011, ha rivestito la carica di consigliere o di assessore dell'ente nelle ultime tre consiliature.

Le indagini della magistratura hanno, come già detto, evidenziato altri elementi di continuità nel rapporto di contiguità con la 'ndrangheta tra le amministrazioni che hanno assicurato il governo del comune di Reggio Calabria negli ultimi anni: i contatti intercorsi tra un soggetto vicino alla locale cosca e un dipendente comunale di cui si è fatto cenno in precedenza, per conto di un assessore dell'attuale giunta, già consigliere nella precedente consiliatura, risultato in rapporti con componenti della consorteria criminale facente capo ad un noto boss mafioso e da cui - secondo le risultanze giudiziarie - ha ricevuto il sostegno elettorale sia nelle consultazioni amministrative del 2007 che in quelle svoltesi nel 2011, nonché i rapporti di parentela di altri due assessori, presenti anch'essi nella precedente amministrazione, con persone contigue a famiglie malavitose.

Ritengo, pertanto, che, alla luce delle superiori considerazioni, frutto di una attenta ed approfondita disamina della complessità degli elementi acquisiti dalla commissione di accesso, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale - che dovrà, altresì, farsi carico dell'onere di verificare che le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali le società partecipate dal comune erogano servizi di interesse pubblico siano esenti da profili di illegittimità e compromissione - sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

